



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché il Consiglio Grande e Generale individui le modalità e i provvedimenti atti a garantire un comportamento consono alla Sede Istituzionale da parte dei Consiglieri e dei membri del Congresso di Stato nel corso dei lavori consiliari (Istanza n.10 del 7 aprile 2019)

Estratto del processo verbale della seduta del 9 dicembre 2020 della I Commissione
Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

"L'Istanza d'Arengo n.10 del 7 aprile 2019, discussa ed approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 2019, richiede di individuare le modalità per assicurare, da parte dei Consiglieri e dei Segretari di Stato, un comportamento consono alla Sede Istituzionale.

Come noto, il Regolamento Consiliare - Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 - prevede già, al Titolo X, una serie di articoli espressamente dedicati "ALL'ORDINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI" ed in particolare relativi:

- *al mantenimento dell'ordine nel corso delle sessioni del Consiglio Grande e Generale che compete, ai sensi dell'articolo 64, alla Reggenza;*
- *alla possibilità, per la Reggenza, di richiamare all'ordine i Consiglieri e i Segretari di Stato, e, in caso di reiterati richiami, disporre l'esclusione del Consigliere o del Segretario di Stato dall'Aula per il resto della seduta o per più sedute (articolo 66);*
- *al comportamento da tenere in Aula. L'articolo 65 infatti dispone la tenuta di un comportamento dignitoso, consono alla Sede Istituzionale, oltre che il divieto di pronunciare parole sconvenienti o turbare l'ordine della seduta.*

Proprio l'articolo 65, comma 3, prevede che sia l'Ufficio di Presidenza a poter adottare norme regolamentari applicative relative al comportamento da tenere in Aula.

Pertanto è evidente che sia l'Ufficio di Presidenza l'organismo deputato a dare attuazione all'istanza approvata dal Consiglio Grande e Generale. Non può essere una Segreteria di Stato o il Congresso di Stato che, invece, devono essere destinatari di tale provvedimento la cui determinazione spetta all'Ufficio di Presidenza.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Quello che posso fare, come Segretario di Stato per gli Affari Interni, è sollecitare l'Ufficio di Presidenza, in cui partecipo solo a titolo consultivo, a prendersi in carico l'attuazione di questa istanza d'Arengo.

Concludo qui il riferimento relativo all'istanza considerato che, nel rispetto della separazione dei poteri, la definizione dei contenuti relativi ai provvedimenti riguardanti il comportamento da tenere in Aula spetta, per legge, all'Ufficio di Presidenza".